

## **LEGGE REGIONALE 11 GIUGNO 1971, N. 9**

### **Norme integrative dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione<sup>1 2</sup>**

#### **Art. 1**

Fermi restando i riconoscimenti di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni regionali e fatto salvo quanto disposto dall'articolo seguente, con effetto dal 1° luglio 1970, le promozioni del personale regionale si conseguono secondo le norme previste per le corrispondenti carriere e qualifiche del personale civile dello Stato.

Con la stessa decorrenza sono abrogati gli articoli 14, 15, 16, 17 e 19 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1, nonché l'articolo 10 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20; sono inoltre abrogati i commi secondo, terzo, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono dell' articolo 9 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, modificato con l'articolo 5 della legge regionale 2 settembre 1965, n. 8 e con l'articolo 20 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

#### **Art. 2**

Al personale della carriera di concetto del ruolo degli addetti al Libro fondiario per il quale continua ad avere vigore, limitatamente alla progressione giuridica di carriera ed alla

---

<sup>1</sup> In B.U. 22 giugno 1971, n. 25.

<sup>2</sup> Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

---

---

dotazione organica delle singole qualifiche, la legge regionale 27 agosto 1964, n. 26, si applicano, con decorrenza 1° luglio 1970, i parametri indicati nel quadro 1 della tabella allegata al D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, con le modalità stabilite nella prima parte del primo comma dell'articolo 2 del decreto medesimo.

**Art. 3**

A decorrere dal 1° gennaio 1971 l'indennità prevista dalla legge regionale 18 dicembre 1963, n. 32, è elevata a Lire 30.000 mensili.

**Art. 4**

L'indennità prevista dall'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni, non spetta al personale cui venga corrisposto lo stipendio onnicomprensivo di cui agli articoli 16 bis, lettera a), e 16 ter, della legge 18 marzo 1968, n. 249, previsto dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

<sup>3</sup>

**Art. 5**

Al personale del ruolo istituito con la legge regionale 16 novembre 1968, n. 48, spetta il trattamento economico del grado ricoperto all'atto del transito nel ruolo medesimo, ivi comprese le indennità speciali proprie del personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali.

---

<sup>3</sup> Comma abrogato dall'art. 2, comma 7 della l.r. 7 dicembre 1973, n. 21.

---

---

La norma di cui al presente articolo ha valore di interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 16 novembre 1968, n. 48.

**Art. 6**

*(omissis)*<sup>4</sup>

**Art. 7**

Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, si applicano ai fini e per gli effetti dell'articolo medesimo, con decorrenza 1° luglio 1970, i parametri indicati nel quadro 1 della tabella allegata al D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, con le modalità stabilite nella prima parte del primo comma dell'articolo 2 del decreto medesimo.

**Art. 8**

Il personale di cui all'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda, nel limite dei posti disponibili, tra il personale di ruolo, previo concorso per esame speciale da bandirsi entro tre mesi dalla data predetta.

Le materie d'esame e le modalità dei concorsi saranno stabilite con apposito regolamento.

Nei confronti del personale che pur avendo superato l'esame non fosse possibile inquadrare in ruolo per indisponibilità di

---

<sup>4</sup> Sostituisce il comma 1 dell'art. 15 della l.r. 26 agosto 1968, n. 20.

---

---

posti, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

Il rapporto d'impiego temporaneo del personale attualmente in servizio è prorogato per tutto il tempo di validità della graduatoria del concorso.

Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto, sia ai fini giuridici che per il conferimento della classe di stipendio successiva all'iniziale, il servizio non di ruolo prestato presso l'Amministrazione regionale posteriormente al 15 marzo 1970. In base al rapporto temporaneo di impiego previsto dall'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20. La disposizione si applica anche nei confronti del personale indicato nel presente articolo, nominato in ruolo in seguito a pubblico concorso.

Nei confronti del personale inquadrato in ruolo in base al presente articolo si applica il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo, attualmente assegnato alla carriera ausiliaria, che sia in possesso del titolo di studio prescritto, può essere ammesso al concorso per il ruolo della carriera esecutiva. Il restante personale può essere ammesso al concorso per la carriera corrispondente per la quale è assunto.

L'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è subordinata al parere favorevole del Consiglio di amministrazione del personale.

## **Art. 9**

---

---

Al concorso per i posti della qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo amministrativo, da bandire in base al precedente articolo, può essere ammesso il personale che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 31 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20. L'articolo medesimo è abrogato.

Il servizio prestato nella carriera inferiore dal personale di cui al comma precedente è riconosciuto, sia ai fini giuridici che per il conferimento della classe di stipendio successiva all'iniziale, limitatamente al periodo posteriore al 15 marzo 1970.

L'ammissione al concorso di cui al presente articolo è subordinata al parere favorevole del Consiglio di amministrazione del personale.

#### **Art. 10**

Per la promozione del personale regionale alla qualifica di direttore di divisione o equiparata si prescinde dall'applicazione del disposto di cui al terzo comma dell' articolo 139 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

#### **Art. 11**

Il servizio prestato prima delle dimissioni dal personale riassunto a sensi dell'articolo 132 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è computato ai fini del conferimento nelle qualifiche superiori a quella della riammissione.

#### **Art. 12**

---

---

All'onere per l'attuazione della presente legge, previsto in ragione d'anno in Lire 3 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1971.

**Art. 13**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

